



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Prot. 18648 del 20 LUG 2018

Ordinanza n. 56 del 20 LUG 2018

OGGETTO:

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018.
Divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali.

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 3 e 6 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 224 - "Codice di Protezione Civile" il Sindaco è Autorità territoriale di protezione civile;
- Il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

Considerato che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi, da attuarsi con criteri uniformi e durante l'intero anno per la prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Visto l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), il quale così dispone:

*"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

Visto il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella legge n. 116 dell'11/8/2014, che tra l'altro riporta: **"... nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"**.

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 156 del 19.06.2018 del Dirigente della Direzione Generale 9 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Protezione Civile della Regione Campania, recante **"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018"**, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 2018.0408323 del 26.06.2018, la Regione Campania ha, tra l'altro, stabilito:

- di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal **15 giugno al 30 settembre 2018**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- di invitare le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, nonché riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'ad. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la circolare della Prefettura di Avellino – Area V Protezione civile e Difesa civile – prot. uscita n. 0031493 del 6/7/2018 ad oggetto: “*Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2018*”;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;

Vista la legge 24/11/1981, n. 689;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18/6/1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, nonché dal vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- a) nel periodo dal **15 giugno al 30 settembre 2018**, su tutto il territorio comunale, è sempre vietata la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- b) a tutti i proprietari – conduttori – detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, aggregati urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
 1. Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 mt dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
 2. Al decespugliamento lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche ...) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 mt;
 3. Al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).
- c) i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

DISPONE

- a) salvo i casi previsti dal Codice Penale, dalla legge n. 353/2000 o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- b) è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- c) il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
- d) di dare alla presente Ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefetto di Avellino
- Comando di Polizia Municipale
- Comando Stazione Carabinieri di Ariano Irpino
- Comando Stazione Carabinieri/Forestale di Ariano Irpino
- Commissariato di P.S. di Ariano Irpino
- Tenenza della G.d.F. di Ariano Irpino
- U.O.D. Genio Civile di Ariano Irpino

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RICHIAMA, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

TELEFONO	STRUTTURA	ORARIO
115	Vigili del Fuoco	
1515	Arma Carabinieri/Forestale	
081 2323111	S.O.R.U. – Sala Operativa Regionale Unificata	H 24 – 7/7
0825 765670	S.O.U.P./S.O.P.I. - Sala Operativa di Avellino	07.45–20.15 – 7/7
0825 891492	Comunità Montana dell'Ufita	08.00–20.00 – 7/7
0825 875142	Comando Polizia Municipale di Ariano Irpino	08.00-21.00 – 7/7
113 - 112	Altre Forze dell'Ordine	

*Dalla Residenza Municipale
Ariano Irpino, li*



IL SINDACO
(Dott. Domenico Gambacorta)